



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

PROVINCIA di PAVIA

Piazza Paltineri 9

C.A.P. 27037

Servizio Finanziario - Tributi

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2030.

ART- 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione affidata ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 ha per oggetto la gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali a società specializzata nel settore ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per erogare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Concessionario.
3. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dal presente capitolato. Per la gestione del servizio il Concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento; l'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri e degli strumenti previsti dalle normative vigenti al momento dell'avvio della riscossione coattiva, nel presente capitolato nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
5. Il Concessionario dovrà farsi carico in caso dei ricorsi e/o atti di citazione in opposizione avanti al Giudice competente, qualunque sia il merito della questione, dei relativi oneri, diretti o indiretti che ne dovessero derivare a qualsiasi titolo.
6. Con l'assunzione del servizio il Concessionario non assume la qualifica di agente contabile a denaro in quanto le somme poste in riscossione dovranno essere effettuate con versamento diretto da parte dei contribuenti e degli altri debitori del Comune sullo specifico conto corrente dedicato alla riscossione coattiva ed intestato all'Ente, come previsto dalla normativa vigente.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione oggetto del presente capitolato d'appalto ha durata di anni cinque naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data di affidamento in concessione del servizio prevista per il 01/07/2025.
2. Qualora, per qualsiasi motivazione, non fosse possibile formalizzare l'aggiudicazione entro il 01/07/2025, la decorrenza verrà stabilita ad una data successiva, compatibile con l'affidamento, fermo restando la durata del contratto di anni cinque.
3. Nel caso in cui allo scadere del termine del contratto la procedura di affidamento della concessione per il periodo successivo non fosse ancora ultimata, il Comune ha la facoltà, per garantire la continuità del servizio, di prorogare la durata per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche e modalità di espletamento del

servizio in corso per il contratto scaduto. Il Concessionario si obbliga fin d'ora ad accettare la proroga.

4. Alla scadenza della concessione il Concessionario si impegna a proseguire le attività di riscossione coattiva delle posizioni che il Comune ha affidato entro tale data, con la massima efficienza.

ART. 3 – POTESTÀ ACCERTATIVA E AUTONOMA POTESTÀ DI RISCOSSIONE DEL COMUNE CONCEDENTE

1. Il Comune concedente mantiene la piena potestà accertativa e di sviluppo delle attività afferenti alla riscossione ordinaria/spontanea, mentre si riserva la facoltà di procedere parallelamente al Concessionario all'attività di riscossione coattiva nella seguente ipotesi:
 - a) quando, pur avendo il Comune fornito al Concessionario, con formale comunicazione, direttive tese allo svolgimento di specifiche attività di riscossione, lo stesso non abbia, entro i termini previsti, adempiuto con i successivi atti di propria competenza.
2. Per l'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, in favore del Concessionario sarà riconosciuto il solo aggio previsto per la riscossione coattiva diminuito di due terzi.
3. Anche nell'ipotesi disciplinata dal presente articolo l'aggio in favore del Concessionario sarà corrisposto solo ad avvenuto incasso delle somme in argomento.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E RIMBORSO SPESE

1. A fronte delle prestazioni richieste l'Amministrazione Comunale riconoscerà un aggio nella misura percentuale pari a quanto offerto dal Concessionario in sede di gara, che non potrà essere superiore al 12,50% (dodici/50 per cento) oltre IVA, se ed in quanto dovuta, ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633. L'aggio offerto in sede di gara sarà calcolato sulle somme effettivamente rimosse al netto degli oneri di riscossione, delle spese postali e di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive che saranno poste a carico del contribuente/debitore secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 803 della legge 160/2019.
2. In particolare è posta a carico del debitore la quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro. Gli oneri di riscossione sono di totale spettanza del Comune.
3. La società concessionaria avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per singola pratica, come di seguito indicato:
 - a. **in caso di riscossione del credito:** le spese postali e le spese di notifica degli atti ai contribuenti finalizzati alla riscossione coattiva sono anticipate dal Concessionario, addebitate al contribuente ed integralmente rimborsate al Concessionario una volta recuperate. Le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessari giuridicamente per il recupero della debenza (ad esclusione degli oneri per la riscossione di cui all'art.1, comma 803, lettera a, della Legge n.160/2019) verranno addebitate al contribuente moroso ed integralmente rimborsate al Concessionario una volta recuperate; tali spese dovranno corrispondere al costo effettivamente sostenuto dal Concessionario per le procedure che non potranno comunque superare gli importi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/04/2023.
 - b. **in caso di mancata riscossione del credito:** le spese postali, di notifica ed esecutive addebitate al contribuente moroso, ma non recuperate, sono addebitate al Comune e rimborsate dallo stesso solo nel caso in cui:
 - gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio da parte dell'Ente;
 - oppure in caso di avvenuto discarico per accertata inesigibilità, secondo quanto previsto dal successivo art. 16;rimangono invece a carico del Concessionario qualora non vengano recuperate dal contribuente moroso e la partita non sia discaricabile per causa imputabile al Concessionario.

- c. **in caso di parziale riscossione del credito:** per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà al Concessionario quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo in proporzione all'importo effettivamente riscosso. In caso di parziale riscossione delle somme dovute, il Concessionario dovrà fornire debita dichiarazione attestante l'inesigibilità del credito rimanente.
4. In ogni caso, non è consentito addebitare somme diverse da quelle previste nel presente articolo.
 5. Qualora se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità, potrà essere autorizzato l'addebito di spese diverse da quelle descritte, dietro richiesta scritta e motivata da parte del Concessionario e previo accordo scritto con il Comune, che ne stabilirà l'ammontare massimo e i casi di applicabilità.
 6. Le eventuali somme dovute al Concessionario ai sensi del precedente comma 3 opportunamente rendicontate e documentate, verranno rimborsate mensilmente su presentazione di apposita fattura.
 7. Il corrispettivo dovuto sarà liquidato a fronte di emissione di apposite fatture che dovranno essere emesse nel mese successivo al mese a cui fanno riferimento le riscossioni. Contestualmente all'emissione della fattura dovrà essere reso disponibile, con le modalità concordate con l'ente, il rendiconto analitico delle entrate riscosse.
Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, qualora non vi siano rilievi e dopo aver verificato la presenza del CIG della procedura e la regolarità del DURC, corrisponderà il compenso spettante su un conto dedicato indicato dal Concessionario, che assolverà anche all'obbligo di tracciabilità, di cui alla Legge 136/2010;
 8. Il Comune al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dei servizi oggetto della concessione, ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti al Concessionario cui siano state contestate inadempienze, fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.
 9. Qualora i contribuenti versino, per mero errore materiale, al Concessionario gli importi a qualsiasi titolo dovuti, anche a titolo di spese di cui al presente articolo, è obbligo del Concessionario riversare immediatamente e completamente all'Ente quanto riscosso.
 10. L'aggio è comprensivo di qualsiasi spesa di qualunque natura inerente la gestione del servizio, con esclusione di qualsiasi altro compenso o rimborso spese non stabilito nel presente capitolato.
 11. La misura dell'aggio offerto si applica indistintamente a tutte le fattispecie di entrate oggetto della presente concessione.
 12. Qualora intervengano nel corso dell'esecuzione della concessione oggetto del presente contratto innovazioni normative o regolamentari in ordine alla riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, le stesse si considerano presupposti determinanti la possibilità per il Comune di richiedere varianti alle prestazioni che devono essere rese dal Concessionario in base al presente al capitolato, al contratto nonché in base agli elementi dell'offerta dallo stesso presentata. Ogni variazione di prestazioni, sia in aumento che in diminuzione, dei servizi oggetto del presente capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi.
 13. La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81 in quanto il servizio non si svolge presso le sedi del Comune. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

ART. 5 - OFFERTA

1. L'aggio offerto in sede di gara è unico per tutte le tipologie di crediti e calcolato sulle effettive somme versate nelle casse comunali, al netto delle spese come indicate al precedente articolo 4, comma 1.
2. L'offerta economica è comprensiva di tutti i costi diretti e indiretti del personale, delle spese generali, dei costi di programmazione, coordinamento e verifica periodica del servizio, della gestione dei rapporti con i contribuenti/utenti, dei materiali impiegati per il funzionamento di tutti i servizi e dell'eventuale contenzioso che si dovesse instaurare.

ART. 6 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. L'aggio di spettanza per tutta la durata del contratto non è soggetto ad alcuna variazione se non in forza di una specifica disposizione legislativa.
2. È prevista una revisione del contratto al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 7 – UFFICI REFERENTI COMUNALI

1. Il referente per il coordinamento di tutte le attività conseguenti alla presente concessione è il Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi.

ART. 8 – BREVETTI E DIRITTI DI AUTORE

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche, informatiche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Nel caso venga promossa nei confronti del Comune un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti o servizi forniti, il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

ART. 9 – CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.
2. Il Concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate di cui al precedente articolo 1, comma 1, e l'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento delle entrate, ai sensi della normativa vigente in materia, ed in particolare del R.D. 639/1910 e del Titolo II del D.P.R. 602/1973, per le entrate fino al 31/12/2019 e con le modalità di cui al comma 792 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 160/2019, per quelli dal 01/01/2020, e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Le entrate interessate sono quelle riferite agli anni di durata dell'appalto e a quelli precedenti i cui termini di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva non siano decaduti o prescritti secondo le norme che ne disciplinano il conseguimento. L'affidamento sarà in ogni caso riferito a tutte le entrate comunali che dovessero succedersi nel corso della durata contrattuale per effetto di provvedimenti normativi.
4. Il servizio ha per oggetto le attività di seguito indicate, da svolgere anche secondo le modalità che verranno precisate e dettagliate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara; in particolare il Concessionario dovrà:
 - a) acquisire le liste di carico nel formato condiviso con l'Ente, elaborare i flussi per l'applicazione di sanzioni e/o interessi, se dovuti, recupero spese ed ogni altro onere accessorio, predisporre, stampare e notificare, gli atti nel rispetto delle procedure stabilite dalle normative vigenti in materia di riscossione coattiva;
 - b) provvedere all'analisi e alla verifica circostanziata del credito da riscuotere e della sua esigibilità;
 - c) attivare, senza limiti territoriali e nel rispetto della normativa vigente, tutte le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate;
 - d) attivare il sollecito telefonico: la sollecitazione telefonica, seguirà e/o precederà l'emanazione di ogni tipologia di atto del procedimento di riscossione coattiva;
 - e) gestire le rateizzazioni: il Concessionario del servizio dovrà curare la predisposizione dei piani di rientro e delle rateizzazioni, anche sulla base di indirizzi concordati con gli uffici comunali interessati;
 - f) gestire la riscossione dei crediti sullo specifico conto corrente bancario intestato all'Ente;
 - g) riconciliare tutti i pagamenti con le rispettive posizioni debitorie e aggiornare la procedura informatica online entro 7 giorni lavorativi;
 - h) inserire sul sistema informatico tutta la documentazione inviata al contribuente/utente, idonea alla facile consultazione da parte dell'Ente in qualsiasi momento e comunque non

- oltre 7 giorni dal realizzarsi della singola fattispecie (esempio: copia dell'ingiunzione, copia della ricevuta di notifica, copia degli atti inerenti la procedura cautelare ed esecutiva);
- i) fornire una rendicontazione analitica, dettagliata per partita, annualità e tipologia di tributo/entrata, lista di carico delle posizioni in escussione;
 - j) istruire i rimborsi a favore dei contribuenti/utenti in caso di somme riscosse e riconosciute non dovute e trasmettere la documentazione necessaria all'Ente;
 - k) predisporre tutti gli atti inerenti i crediti inesigibili ovvero i pignoramenti con esito negativo e per l'istruttoria delle eventuali rinunce per anti economicità ai suddetti crediti;
 - l) mettere a disposizione del Comune una procedura informatica che consenta di visualizzare, online con accesso web protetto, lo stato della riscossione relativamente ad ogni singolo credito, con possibilità di interrogazione secondo diverse chiavi di ricerca, nonché la gestione degli sgravi o sospensioni delle attività coattive disposte dall'Ente;
 - m) gestire il contenzioso conseguente alle attività poste in essere ai punti precedenti.
5. Le ingiunzioni di pagamento e le procedure di riscossione coattiva devono contenere e rispettare tutte le prescrizioni stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
 6. Al Concessionario potrà essere affidato il recupero di somme spettanti al Comune a qualsiasi titolo e in qualunque fase della procedura coattiva.
 7. Per tutti gli atti ricompresi nelle liste di carico trasmesse dal Comune, il Concessionario provvede, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento delle liste di carico, all'attivazione delle procedure dirette al recupero del credito, fatta salva la facoltà dell'ente di richiedere, l'attivazione delle procedure dirette al recupero del credito entro tempi più ridotti nei casi ricorra l'urgenza onde evitare la prescrizione.
 8. Il Concessionario deve porre in essere, entro e non oltre i termini di legge, tutti gli atti e le operazioni inerenti alle procedure cautelari ed esecutive fino alla riscossione del credito ovvero procedere al riconoscimento della sua totale e/o parziale inesigibilità, essendo state espletate infruttuosamente tutte le procedure, cautelari ed esecutive, regolate dalla norma ed in particolare dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, per il recupero delle somme non corrisposte. Nei casi in cui non opera la sospensione di cui all'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, il Concessionario deve procedere alla conclusione del procedimento qualora il medesimo sia ancora in corso per cause ad esso non imputabili, non oltre il termine di due anni, o entro il termine più breve indicato nell'offerta di gara, dalla consegna da parte del Comune della relativa Lista di Carico.

ART. 10 – SERVIZI AGGIUNTIVI SENZA ONERI A CARICO DELL'ENTE

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica per motivi imputabili al Concessionario, potrà comportare la decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 11 – OBBLIGHI DEL COMUNE

- 1) Il Comune, oltre a favorire l'esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a:
 - a) consegnare al Concessionario le liste di carico per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, nelle forme e nei modi a disposizione e a fornire qualsiasi elemento utile all'espletamento del servizio;
 - b) concordare con il Concessionario le linee di condotta da seguire in relazione alla concessione di eventuali rateizzazioni nonché concordare con lo stesso le attività da espletare;
 - c) designare e comunicare al Concessionario il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che ne assicura la regolare esecuzione e assume compiti di supervisione e controllo sul puntuale adempimento delle prestazioni/obblighi contrattuali;
 - d) data la complessità del contratto, che comprende differenti entrate affidati a Funzionari di diversi servizi, si dà atto che i referenti per ogni tipologia di entrata saranno i Responsabili di Servizio come individuati nel PEG. Tali soggetti avranno il compito di:
 - i) segnalare tempestivamente al Responsabile dell'esecuzione eventuali inadempienze del Concessionario;

- ii) riscontrare la rispondenza degli esiti delle procedure con le informazioni e gli atti forniti dal Concessionario;
 - iii) esaminare i discarichi predisposti dal Concessionario, controllare le quote discaricate e la documentazione comprovante l'inesigibilità;
 - iv) monitorare l'andamento delle riscossioni delle entrate di propria competenza;
 - v) verificare i rendiconti delle entrate di propria competenza;
 - vi) informare tempestivamente il Concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano incidere sull'esecuzione del servizio.
- 2) Ogni Servizio interessato invierà periodicamente al Concessionario l'elenco dei debitori morosi, suddiviso per tipologia di credito, anno di riferimento, estremi documento, importo del credito, degli eventuali interessi, sanzioni e spese da recuperare, e completo di tutte le indicazioni necessarie a consentire la riscossione coattiva del credito.
- 3) Il Comune è tenuto ad autorizzare il Concessionario, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 791, Legge n. 160/2019, per il proprio tramite, ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe Tributaria, consentendogli, a tal fine e sotto la propria responsabilità, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina del medesimo quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR 2016/679).
- 4) Fornire al Concessionario l'accesso in consultazione al conto corrente intestato all'Ente e dedicato alla riscossione coattiva delle entrate oggetto del presente affidamento, ai fini della verifica e rendicontazione dei versamenti dei contribuenti.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione coattiva come definito all'Articolo 1 del presente capitolato, assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Il Concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure cautelari ed esecutive previste dalla legge a tutela dei crediti del Comune, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.
2. Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del G.D.P.R. 2016/679 (regolamento sulla protezione dei dati personali), della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni. Il Concessionario, in particolare, è tenuto a designare e a comunicare al Comune, alla data di attribuzione del servizio, il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 2016/679; in caso di eventuale sostituzione delle predette figure, la comunicazione di che trattasi dovrà essere trasmessa nel termine di otto giorni.
3. Il Concessionario è tenuto a designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva delle entrate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. È tenuto altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 793, della Legge 160/2019, a nominare almeno un funzionario responsabile della riscossione, che eserciti le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo Unico di cui al R.D. 639/1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.
4. Il Concessionario elegge e comunica, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. È, in ogni caso, facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del Concessionario.
5. Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della Concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

6. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a variazioni nella normativa. I programmi informatici dovranno, quindi, essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
7. Il Concessionario deve consentire al Comune l'accessibilità in visura al proprio sistema informativo al fine di poter visionare le attività svolte su ciascuna posizione affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun contribuente e, su richiesta, deve fornire al Comune gratuitamente le banche dati.
8. Il Concessionario deve garantire la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato senza ritardi.
9. Il Concessionario deve inoltre:
 - a) rendere al Comune la contabilità delle riscossioni coattive e conservare le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici;
 - b) conservare i carichi delle entrate affidate, gli elenchi dei contribuenti morosi e gli atti della gestione per i dieci anni successivi all'avvenuta riscossione e trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, detti atti al Comune medesimo al fine di consentire il controllo di merito sull'attività di riscossione;
 - c) su richiesta dei diversi Servizi del Comune fornire, entro il termine di 7 giorni lavorativi, per ogni singola entrata affidata, la situazione aggiornata, con specifica indicazione del carico originario, delle somme riscosse, delle somme discaricate e/o sgravate, di quelle ancora da riscuotere, delle sospensioni e delle dilazioni, degli interessi e competenze maturate in relazione allo stato della riscossione. Resta, ad ogni modo, l'obbligo per il Concessionario di garantire l'accesso esterno da parte del Comune ai dati della contabilità delle riscossioni per la visualizzazione e la stampa delle posizioni debitorie dei contribuenti e dello stato delle procedure cautelari intraprese, con specifica indicazione dei relativi oneri;
 - d) fornire al Comune, entro il termine di 7 giorni lavorativi, tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
 - e) acquisire in maniera informatizzata tutta la documentazione ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione (tributaria e non) dei singoli carichi affidati anche al fine di consentire la consultazione puntuale di tali informazioni;
 - f) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati entro il termine di 7 giorni lavorativi; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati, il Concessionario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali;
 - g) gestire le rateizzazioni ed in particolare:
 - concedere la rateizzazione dell'importo dovuto, anche eventualmente sulla base di indirizzi concordati con gli uffici comunali interessati;
 - darne comunicazione all'Ente rendendo disponibile in piattaforma web tutti i dati relativi al piano di rientro;
 - verificare i pagamenti riferiti alle rateizzazioni controllando il rispetto delle scadenze fissate nel relativo piano e individuando i casi di decadenza dal beneficio, al fine di adottare le opportune azioni a garanzia del credito.
 - h) gestire gli eventuali sgravi/rimborsi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute ed aggiornare la relativa lista di carico;
10. Il Concessionario, ad ogni modo, si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio oggetto del presente capitolato, con le caratteristiche e con le modalità e i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.

ART. 13 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatti salvi gli obblighi già indicati negli articoli precedenti, si intendono compresi nell'importo offerto per l'appalto gli oneri relativi a:

- a) ricorso a professionisti di comprovata esperienza per attività di consulenza e assistenza in relazione allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, nel rispetto dei contratti nazionali e locali di categoria nel caso di lavoro subordinato;
 - b) ricorso a professionisti ed esperti tributari in merito all'attività di ausilio e supporto per la gestione del contenzioso che, eventualmente, dovesse instaurarsi, in ogni grado di giudizio, con i contribuenti;
 - c) ricorso a professionisti ed esperti tributari per gli adempimenti relativi all'espletamento della procedura dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639/1910;
 - d) spese occorrenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per l'igiene del lavoro, per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per le assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da norme o da contratti collettivi;
 - e) spese per l'acquisto di strumentazioni ed apparecchiature ritenute utili per la fornitura di migliori servizi e/o prodotti;
 - f) spese relative alla formalizzazione dell'incarico, nonché tasse, imposte, bolli, diritti e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione;
 - g) utilizzo di propri messi notificatori;
 - h) spese relative al personale stabile o a tempo determinato e la sua eventuale sostituzione in caso di assenza;
 - i) fornitura al Comune di informazioni, dati contabili, statistiche o altro necessari per qualsiasi fine o motivazione.
2. Il Concessionario dovrà eseguire il lavoro in sinergia e sotto le direttive che saranno impartite dal Comune e potrà essere sottoposto, in ogni momento, a verifiche da parte del Comune medesimo o di suoi incaricati.
 3. Resta comunque salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte del Comune, per quanto attiene al rispetto delle norme di cui al presente articolo, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del Concessionario della loro osservanza come pure della regolare e perfetta esecuzione.

ART. 14 – OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

1. Il Concessionario è tenuto a concludere tutte le procedure in corso di esecuzione anche oltre il termine di scadenza della concessione.
2. Il Concessionario è tenuto a trasferire al Comune entro 60 giorni dalla richiesta, le banche dati e gli archivi informatici, nella struttura che sarà comunicata, oltre agli archivi cartacei dei contribuenti detenuti in conseguenza dell'affidamento della concessione e ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, senza oneri per l'amministrazione.
3. Il Concessionario dovrà garantire al Comune, fino alla chiusura di tutte le posizioni debitorie ad esso affidate, l'accesso alla procedura informatica, al fine della visualizzazione ed estrazione di dati relativi alle attività svolte e alle riscossioni eseguite.
4. Il Concessionario dovrà garantire, per tutte le pratiche che rimangono in carico, assistenza e supporto ai cittadini nella verifica delle loro posizioni debitorie e dei pagamenti effettuati in relazione ad ogni fase del recupero del credito, come indicato all'art. 17 e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 15 – CANALI DI PAGAMENTO

1. A norma dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016, il versamento delle entrate affidate al Concessionario dovrà avvenire su distinto e separato conto corrente intestato al Comune e dedicato alla riscossione coattiva oggetto della concessione (come disposto dall'art. 1, commi 788-790, della Legge n. 160/2019) attraverso la piattaforma PagoPa, di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
2. Il Concessionario mette a disposizione dei contribuenti i seguenti canali di pagamento: emissione avvisi PagoPA.

ART. 16 – DISCARICO PER INESIGIBILITA'

1. Almeno una volta, entro il 31/12 di ciascun anno, il Concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere al Comune tramite posta elettronica certificata l'elenco delle quote ritenute inesigibili dei contribuenti morosi, debitamente motivato.
2. Il Concessionario deve produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese e le indagini svolte necessarie a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare le ragioni dell'inesigibilità del credito.
3. Il funzionario comunale competente, entro i sessanta giorni successivi, esamina la completezza della documentazione pervenuta e può richiedere ulteriori chiarimenti e/o integrazioni documentali, che interrompono il termine sopra richiamato. Trascorsi i sessanta giorni senza che al Concessionario siano arrivate osservazioni in merito alla comunicazione di discarico, la stessa è data per accettata e il Concessionario può procedere alla fatturazione delle spettanze come previsto dal contratto.
4. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico e al rimborso delle spese procedurali:
 - a) vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
 - b) vizi o irregolarità compiute nell'ambito delle procedure di riscossione;
 - c) mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari, esecutive, conservative su tutti i beni aggredibili del debitore o dei suoi eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità di attivazione e di svolgimento di tali procedure;
 - d) mancata riscossione del credito per imperizia o negligenza del Concessionario.
5. Il Concessionario in caso di inesigibilità comprovata derivante da causa a lui imputabile, dovrà versare al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, una penale di importo pari all'intera somma da recuperare e non riscossa, più gli interessi calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune farà le opportune compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi.

ART. 17 – GESTIONE DEL RAPPORTO CON L'UTENZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento.
2. Il personale impiegato dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti e alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza, oltre che a tutte le richieste di informazioni da parte degli uffici del Comune interessati alle entrate poste in riscossione coattiva.
3. Il rapporto con l'utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato in sede di gara. In ogni caso, il Concessionario dovrà mettere a disposizione dei contribuenti ogni utile informazione per la completa comprensione delle fattispecie oggetto di riscossione, nonché dei diritti ad essi spettanti in ordine agli atti notificati. È richiesto, infine, che venga messa a disposizione del contribuente la modulistica, nonché gli atti normativi relativi alle entrate oggetto della presente concessione.
4. Sull'apposito sito internet del Concessionario dovrà essere messa a disposizione dei contribuenti/utenti tutta la modulistica, predisposta a cura dell'aggiudicatario e condivisa con l'Ente e le informazioni necessarie o comunque utili ai contribuenti e agli utenti.
5. Il Concessionario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la Carta dei servizi, concordandone con il Comune le specificità e dandone adeguata pubblicità, nonché prevedendone la pubblicazione sul proprio sito Internet.
6. Il Concessionario dovrà garantire una linea telefonica dedicata non esclusiva (numero verde), per consentire ai destinatari degli atti di prendere contatto con il personale dell'appaltatore addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti attivati.
7. Nell'esecuzione delle attività previste il Concessionario è tenuto ad adottare ove possibile un approccio metodologico di tipo non invasivo, privilegiando l'esecuzione di procedure che permettano la sensibilizzazione dei contribuenti al pagamento.
8. L'appaltatore deve disporre di un indirizzo di posta elettronica e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la trasmissione di documentazione da parte del

contribuente/debitore interessato e/o da parte dell'Ente, oltre che un contatto telefonico diretto da utilizzare da parte dell'Ente.

ART. 18 - PERSONALE

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio affidato, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme di legge e le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsti nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio, così come proposte in sede di partecipazione alla gara, nonché ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico del Concessionario, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Il Concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008.
2. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
4. Le risorse di personale impiegate devono essere adeguate numericamente e dotate di apposita formazione in relazione ai processi legati all'attività di riscossione coattiva e dei sistemi informativi di gestione delle banche dati, tributarie e non, e in grado di fornire informazioni e supporto ai contribuenti.

ART. 19 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta, in sede di offerta, produrre la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.
2. A garanzia degli obblighi contrattuali e dell'obbligo dell'eventuale risarcimento del danno il Concessionario è tenuto a prestare prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione della concessione, una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale, determinata ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023.
3. Il versamento della cauzione può essere effettuato nei modi e nei termini previsti e indicati dal D.Lgs 36/2023. La predetta cauzione/fidejussione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi della società aggiudicataria.
4. Si può procedere ad attivare il procedimento d'escussione esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, e conseguente costituzione in mora della società aggiudicataria del servizio di concessione.
5. La costituzione in mora o la mancata risposta scritta entro 15 giorni dalla contestazione dell'addebito, costituiscono titolo esecutivo per procedere all'escussione definitiva.
6. Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrarla entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall'Ente concedente, a pena di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d), del D.M. 13 aprile 2022 n. 101.

ART. 20 – ESECUZIONE IN DANNO DEL CONCESSIONARIO

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di decadenza dalla concessione e di risoluzione del contratto dai successivi artt. 24 e 25, qualora il Concessionario, nonostante contestazione scritta, ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi oggetto della concessione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al Concessionario mediante posta elettronica certificata (PEC), l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata come previsto nell'art. 19.

ART. 21 – CONTROLLI VERIFICHE E PENALITA'

1. Il Comune vigila sull'operato del Concessionario al fine di assicurare la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia della riscossione, il rispetto delle disposizioni normative vigenti e degli obblighi contrattuali.
2. A tal fine, il Comune può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli, dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
3. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Comune tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e a fornire allo stesso tutte le notizie ed i dati richiesti.
4. Il Concessionario durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dall'Amministrazione ed all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.
5. Il Responsabile dell'Esecuzione del contratto, coadiuvato dagli altri soggetti individuati dal Comune, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prestazioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, e in caso di inadeguata esecuzione delle prestazioni per quanto attiene alla qualità, alla puntualità e alla regolare e corretta esecuzione del servizio, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando al Concessionario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche contrattuali entro il termine di volta in volta indicato.
6. Il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni a mezzo PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute accettabili, si procederà all'applicazione delle penali come di seguito indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) mancato avvio delle procedure dirette al recupero del credito entro il termine di cui all'art. 9, comma 7, o il diverso termine indicato nell'offerta tecnica: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e per ogni giorno di ritardo;
 - b) mancato inserimento sul sistema informatico di tutta la documentazione inviata al contribuente/utente, idonea alla facile consultazione da parte dell'ente di cui all'art. 9 comma 4 lettera h): 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e per ogni giorno di ritardo;
 - c) per ciascun pagamento non abbinato o non abbinato correttamente alla rispettiva posizione debitoria o per ogni aggiornamento della rendicontazione e riconciliazione di cui all'art. 9 comma 4 lettera g) effettuato oltre il termine: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e per ogni giorno di ritardo;
 - d) nel caso in cui i mancati o errati abbinamenti degli incassi alle posizioni debitorie comportino l'invio di ulteriori atti impositivi agli utenti, il Concessionario - qualora gli errori siano allo stesso imputabili - dovrà rimborsare anche eventuali oneri sostenuti dal Comune o dai contribuenti;
 - e) per ciascuna posizione debitoria prescritta per cause imputabili al Concessionario: 100% della pretesa creditoria e disconoscimento delle spese di procedura, come previsto dal precedente art. 16, co. 5;
 - f) per ritardo nella produzione di documentazione e giustificativi richiesti, rispetto ai termini previsti all'art. 12 comma 11 lettere b), c), d): 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e per ogni giorno di ritardo;
 - g) per inidonea o incompleta attivazione o in caso di sospensione dei servizi web di cui agli artt. 9 comma 4 lettera l) e 12, comma 7: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e per ogni giorno di ritardo;
 - h) per ritardo nella presentazione o incompletezza del rendiconto di cui agli artt. 4 comma 7 e art. 9 comma 4 lettera i): 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e per ogni giorno di ritardo;
 - i) Per ogni altra inadempienza non riconducibile alle fattispecie sopraelencate sarà applicata una penale definita ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale per un valore compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in base alla

gravità della mancata o inadeguata prestazione e comunque in misura complessivamente non superiore al 10 per cento di detto importo contrattuale.

5. I giorni indicati nel presente articolo si intendono lavorativi.
6. In caso di applicazione di penali, il Comune non corrisponderà l'importo stabilito per le prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite; è comunque fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
7. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità il Comune potrà rivalersi sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere reintegrata entro il termine di cui al precedente art. 19, comma 6.
8. L'inesatto adempimento o i ritardi determinati da cause di forza maggiore dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati via PEC dal Concessionario al Responsabile dell'Esecuzione del contratto.
9. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi, il cui funzionamento e le cui competenze sono regolate dal D.M. 13 aprile 2022 n. 101.

ART. 22 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, è vietata al Concessionario ogni forma di subconcessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea o parziale, a pena di decadenza dalla concessione e con conseguente obbligo di risarcimento dei danni. La cessione fatta in violazione del presente divieto è inefficace nei confronti del Comune.
2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.
3. Possono essere date in subaffidamento le attività di stampa e spedizione degli atti. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune le generalità dell'affidatario. L'eventuale subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 94-95 e 97 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 23 – SUBAPPALTO

1. Trova applicazione l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente. Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi (forniture) in esso compresi. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei servizi relativi alla categoria prevalente.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore omogeneità e conformità delle prestazioni e in ragione di un maggior controllo da parte della committenza.
3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma. In difetto, il subappalto è vietato.

ART. 24 - DECADENZA

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione in tutti i casi previsti all'art. 16 del D.M. 13 aprile 2022 n. 101 e precisamente:
 - a) per la cancellazione dall'albo;
 - b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata senza giustificato motivo;
 - c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
 - d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

- e) per aver omesso la presentazione del conto annuale della gestione, ovvero la relazione sulla gestione dell'attività svolta.
2. La decadenza è pronunciata con determinazione del Servizio Finanziario - Tributi.
 3. In caso di decadenza il Concessionario cessa dalla gestione del servizio con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione. A tal fine il Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario.
 4. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.M. 13 aprile 2022 n. 101, la cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalla gestione non attribuiscono al Concessionario alcun diritto ad indennizzo.
 5. Al verificarsi della decadenza, l'Amministrazione avrà diritto di stabilire tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.
 6. In ogni caso di decadenza, il Comune procederà all'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all'art. 21.

ART. 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPESSA

1. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché non esaustive, è facoltà del Comune, previa contestazione degli addebiti al Concessionario, risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. con incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
 - a) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione del servizio;
 - b) a seguito di interruzione del servizio senza giusta causa;
 - c) violazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d) rifiuto nella produzione della documentazione richiesta;
 - e) negligenza grave nello svolgimento dell'attività quando la gravità e la frequenza delle infrazioni siano tali da compromettere lo svolgimento del servizio;
 - f) cessazione, in tutto o in parte, dell'attività, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - g) violazione delle norme sul subappalto;
 - h) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
2. In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esplicitati, al Concessionario non spetta alcun indennizzo e l'Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre ad esigere le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato al Comune.

ART. 26 - FACOLTA' DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN CASO DI FALLIMENTO, RISOLUZIONE O DECADENZA

1. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'Ente concedente, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall'originario aggiudicatario.

ART. 27 - RECESSO

1. È facoltà del Comune recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 123, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, previo il pagamento delle prestazioni eseguite

e di un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del valore attuale della parte del servizio ancora da eseguire.

2. Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto mediante invio al Concessionario, da parte del Responsabile dell'Esecuzione del contratto, di una formale comunicazione a mezzo PEC da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Ente concedente prende in consegna i servizi.

ART. 28 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COMUNE

1. Il Responsabile dell'esecuzione del servizio per il Comune è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi, il quale assicurerà la regolare esecuzione del contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 29 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio sia a terzi, sia al Comune di Pieve del Cairo e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, di qualsiasi natura, per danni sia alle persone sia alle cose, nonché per danni di natura esclusivamente patrimoniale, arrecati per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
2. Il Concessionario è obbligato a dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di avere stipulato con una primaria Compagnia di Assicurazione una polizza RCT/RCO a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della concessione e per tutta la durata del servizio, con un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per ogni sinistro, esclusa la franchigia.
3. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento della concessione, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

ART. 30 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il Comune e il Concessionario garantiscono che tratteranno i dati personali di cui verranno in possesso esclusivamente per l'esecuzione delle attività connesse allo svolgimento del servizio affidato e per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del D.Lgs. 101/2018. Il Concessionario si impegna a garantire che tutto il proprio personale conservi la massima riservatezza sui dati e sulle notizie raccolte nell'espletamento del servizio; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo ed in qualunque forma essere comunicate e/o divulgate a terzi, né utilizzati per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio. In caso d'accertata responsabilità del personale addetto il Concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Il Concessionario si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nelle predette normative, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

ART. 31 – NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che l'assunzione dell'incarico comporta l'assunzione delle responsabilità dei compiti e le funzioni di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679, in relazione all'espletamento del servizio oggetto di appalto. Con l'assunzione dell'incarico, pertanto si obbliga a sottoscrivere idonea nomina ai sensi del citato articolo che verrà allegata al contratto e che si considera parte integrante dello stesso. Si obbliga altresì a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio e per la durata dell'affidamento stesso, nonché a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile

esterno del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: (i) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento e (ii) a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta.

ART. 32 – INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune affidatario del servizio/stazione appaltante. I dati personali comunicati al Comune saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le seguenti finalità: svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonché per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE). In particolare saranno trattati per la finalità di affidamento del servizio e conseguente esecuzione. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto tra i soggetti firmatari. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.DPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) rivolgendosi all'Ente o contattando la Responsabile della Protezione dei dati (DPO) dallo stesso nominata e di seguito indicata: Avv. Bianchi Chiara inviando una mail al seguente indirizzo: dpo.italia@gmail.com.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web istituzionale dell'ente.

ART. 33 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, esso si obbliga:

- a utilizzare per la presente commessa pubblica uno o più conti correnti bancari o postali ad essa dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società "Poste Italiane S.p.A.", fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge citata;
- a registrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa;
- a effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge citata;
- a riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente Concedente, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta dell'Ente Concedente;
- a comunicare all'Ente Concedente gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- a comunicare, altresì, all'Ente Concedente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 2. Con riferimento agli obblighi di cui all'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti danno atto che ai sensi dell'art. 22 del Capitolato è vietata al Concessionario qualsiasi forma di cessione del contratto o di subconcessione, anche parziale, del servizio, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 22 co. 3.
- 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 34 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE

1. L'esecuzione della concessione ha luogo dal momento dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, alle date stabilite all'articolo 2 del presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto sarà effettuata mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 entro i termini previsti nel medesimo articolo.
3. Tutte le eventuali spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico della società assegnataria (spese di bollo, di registro, diritti di segreteria, spese conseguenti allo svincolo della cauzione, tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio), senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Pieve del Cairo.

ART. 35 - DOMICILIO

1. Il Concessionario all'inizio della concessione dichiara dove elegge il proprio domicilio. A tale domicilio dovranno essere ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale.

ART. 36 – FORO COMPETENTE

1. Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dall'applicazione del presente capitolato o dall'interpretazione ed esecuzione dello stesso è competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

ART. 37 – RINVII NORMATIVI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato trovano applicazione le norme vigenti in materia, nonché le disposizioni del Codice Civile.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia di riscossione coattiva delle entrate locali, le disposizioni del presente capitolato sono automaticamente adeguate; in caso di palesi incompatibilità si procede alla revisione contrattuale delle disposizioni contrastanti con la normativa.

Il Responsabile del
Servizio Finanziario – Tributi
Serena Montini

Documento firmato in originale.